

Bruxelles, 11 dicembre 2024  
(OR. en)

16721/24

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2023/0373(COD)**

---

---

ENV 1202  
MI 1020  
IND 553  
CONSOM 353  
COMPET 1202  
MARE 27  
PECHE 517  
RECH 543  
SAN 705  
ENT 225  
ECOFIN 1485  
TRANS 544  
CODEC 2303

**NOTA**

---

|                |  |
|----------------|--|
| Origine:       | Segretariato generale del Consiglio  |
| Destinatario:  | Consiglio  |
| n. doc. prec.: | 16239/1/24 REV 1   |
| n. doc. Comm.: | 14248/23 + ADD 1 - COM(2023) 645 final   |
| Oggetto:       | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche<br>- Orientamento generale |

---

## I. INTRODUZIONE

1. Il 16 ottobre 2023 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche<sup>1</sup>. La proposta stabilisce requisiti per la manipolazione dei pellet di plastica da parte degli operatori economici e dei vettori dell'UE e di paesi terzi in tutte le fasi della catena di approvvigionamento. Le dispersioni di pellet di plastica, una delle principali fonti di inquinamento non intenzionale da microplastiche, sono spesso dovute a una mancanza di consapevolezza e a una manipolazione inadeguata e possono essere ridotte con misure immediate. Tuttavia, una volta dispersi nell'ambiente, i pellet di plastica sono quasi impossibili da recuperare in quanto si disperdono facilmente su grandi distanze per effetto del vento e dell'acqua.
2. Il Comitato economico e sociale ha adottato il proprio parere sulla proposta il 14 febbraio 2024. Il Comitato delle regioni ha adottato il proprio parere sulla proposta il 18 aprile 2024.
3. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 23 aprile 2024<sup>2</sup> durante la legislatura precedente (relatore: João Albuquerque (S&D)). Nella nuova legislatura del PE è stato nominato relatore César Luena (S&D).

## II. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO

4. In sede di Consiglio, il gruppo incaricato dell'esame della proposta a livello tecnico è il gruppo "Ambiente". Il 14 febbraio 2024 la Commissione ha presentato al gruppo "Ambiente" la sua proposta legislativa e la relativa valutazione d'impatto.
5. Durante la presidenza belga, il Consiglio "Ambiente" ha tenuto un dibattito orientativo sull'adeguatezza delle misure proposte, sulla responsabilità dei diversi attori e sul trasporto marittimo<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Doc. 14248/23 + ADD 1.

<sup>2</sup> Doc. 10567/24.

<sup>3</sup> Doc. 7753/24.

6. Basandosi sui progressi compiuti durante la presidenza belga, la presidenza ungherese ha proseguito i lavori a livello tecnico e ha presentato testi di compromesso sull'intera proposta da discutere in cinque riunioni del gruppo "Ambiente"<sup>4</sup>.
7. Il 6 novembre 2024 la presidenza ha ottenuto orientamenti politici dal Coreper in merito a tre questioni sensibili: i) l'inclusione del trasporto marittimo nell'ambito di applicazione del presente regolamento, ii) il trattamento dei vettori di paesi terzi in relazione agli obblighi imposti ai vettori dell'UE, e iii) gli obblighi differenziati per gli operatori economici, in base alle loro dimensioni e al volume di pellet manipolati.
8. A seguito degli orientamenti ricevuti dal Coreper, la presidenza ha ulteriormente adeguato il testo con altri contributi forniti dalle delegazioni nel corso di due riunioni supplementari del gruppo "Ambiente", riguardanti le autorizzazioni e i certificati per gli operatori economici, le definizioni, la riduzione degli oneri amministrativi e altri punti. Sulla base di tali discussioni, la presidenza ha presentato un testo di compromesso contenente un numero limitato di adeguamenti tecnici da sottoporre a discussione in sede di Coreper il 4 dicembre 2024. A seguito della discussione, la presidenza ha prorogato il periodo dopo il quale diventano applicabili gli obblighi relativi al trasporto via mare di pellet di plastica in container da 24 a 36 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. L'11 dicembre 2024 il testo è stato esaminato dal Coreper, che ha convenuto di trasmetterlo al Consiglio.
9. Di conseguenza, la presidenza presenta un testo di compromesso riveduto per un orientamento generale, che comprende un numero limitato di correzioni tecniche. Il presente testo globale stabilisce un equilibrio tra l'introduzione di misure ambiziose ed efficaci volte a ridurre al minimo l'inquinamento da microplastiche causato dalle dispersioni di pellet di plastica e la flessibilità per gli Stati membri nell'attuazione del regolamento senza imporre oneri amministrativi sproporzionati alle autorità competenti e agli operatori economici.
10. La presidenza mira a raggiungere un accordo su un orientamento generale sulla proposta relativa ai pellet di plastica in occasione del Consiglio "Ambiente" del 17 dicembre 2024.

---

<sup>4</sup> Docc. 12265/24; 12265/1/24 REV 1; 14529/1/24 REV 1; 15260/24; e 15908/24.

### **III. PRINCIPALI ELEMENTI DEL TESTO DI COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA**

#### **Disposizioni generali (articoli 1 e 2)**

##### *Ambito di applicazione*

11. All'articolo 1 la presidenza mantiene l'obiettivo del regolamento, ossia stabilire gli obblighi per la manipolazione dei pellet di plastica lungo la catena di approvvigionamento. Nello specificare le fasi della catena di approvvigionamento, la presidenza include il riciclaggio nel contesto della produzione a partire da plastica riciclata, in contrapposizione al riciclaggio nel contesto del trattamento dei rifiuti contemplato in altri atti legislativi dell'UE.
12. Gli argomenti oggetto del regolamento sono ampliati per prestare maggiore attenzione agli impianti per la pulizia e, in particolare, per includere gli attori coinvolti nel trasporto marittimo dei pellet di plastica. Nello specifico, ciò riguarda speditori, operatori, agenti e comandanti di navi marittime allorché lasciano un porto di uno Stato membro o vi fanno scalo.

##### *Definizioni*

13. All'articolo 2 il testo di compromesso introduce una serie di modifiche alle definizioni incluse nella proposta della Commissione nonché una serie di nuove definizioni che riflettono modifiche più ampie apportate dalla presidenza. In particolare:
  - viene chiarita la definizione di "pellet di plastica";
  - vengono introdotte le definizioni di "speditore", "operatore" e "agente" in linea con l'inclusione del trasporto marittimo nell'ambito di applicazione del regolamento;
  - viene aggiunta la definizione di "rappresentante autorizzato", che riflette il nuovo approccio teso a garantire parità di condizioni tra vettori dell'UE e dei paesi terzi; e
  - viene aggiunta la definizione di "autorizzazione", che conferisce maggiore flessibilità nell'affidarsi a un sistema di autorizzazioni quale alternativa alla certificazione.

## **Trasporto marittimo (articolo 4 bis)**

14. La proposta della Commissione non contempla il trasporto marittimo dei pellet di plastica. Tenuto conto del rischio significativo per l'ambiente causato dalla dispersione di pellet di plastica durante il trasporto via mare, la presidenza include le navi marittime nell'ambito di applicazione del regolamento. Nel 2022 il trasporto marittimo ha rappresentato circa il 38 % di tutti i pellet trasportati verso e nell'UE. Il testo tuttavia riconosce che il trasporto marittimo ha implicazioni globali ed è un tema affrontato principalmente in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Pertanto, il testo della presidenza adotta le raccomandazioni dell'IMO quali obblighi vincolanti per le navi marittime nel contesto del presente regolamento al fine di integrare il quadro giuridico generale dell'IMO e dell'UE in materia di sicurezza del trasporto marittimo e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi marittime.
15. In particolare, con una motivazione dettagliata contenuta nel nuovo considerando 14 bis, la presidenza aggiunge all'articolo 4 bis nuovi obblighi per quanto riguarda il trasporto di pellet di plastica via mare mediante container. Per tener conto delle preoccupazioni relative all'impatto sulla competitività dei porti dell'UE, l'articolo 19 prevede, per il settore marittimo, una proroga di 36 mesi per l'applicazione di tali disposizioni.

## **Obblighi per gli operatori economici (articoli 3, 4, 5 e 6 e allegati I, II e IV)**

### *Obblighi generali*

16. Con l'obiettivo di ridurre il rischio di dispersione di pellet, il testo di compromesso della presidenza mantiene gli obblighi per tutti gli operatori economici che manipolano più di cinque tonnellate di pellet di plastica all'anno, imponendo loro di evitare e bonificare potenziali dispersioni, notificare alle autorità competenti gli impianti di manipolazione dei pellet e le relative modifiche in tali impianti nonché sviluppare un piano di gestione dei rischi globale.

17. Il testo di compromesso della presidenza segue le orme della proposta della Commissione e mantiene obblighi supplementari per gli operatori economici che sono medie e grandi imprese che manipolano più di 1 000 tonnellate di pellet all'anno. Tali obblighi comprendono la realizzazione di una valutazione interna e l'ottenimento di un certificato da parte di certificatori a norma dell'articolo 5, in contrapposizione a un'autodichiarazione di conformità rinnovata ogni cinque anni, riservata agli operatori che manipolano meno di 1 000 tonnellate di pellet all'anno.
18. Al fine di aumentare la protezione ambientale, come richiesto dalle delegazioni, il testo di compromesso della presidenza si discosta dalla proposta della Commissione e impone obblighi supplementari — ossia realizzare una valutazione interna e ottenere un certificato — anche alle piccole imprese che manipolano più di 1 000 tonnellate di pellet all'anno.
19. Tuttavia, per evitare oneri sproporzionati per le piccole imprese, il testo della presidenza concede loro un periodo di attuazione supplementare di 48 mesi e stabilisce la frequenza di rinnovo del certificato a cinque anni, rispetto ai tre anni previsti per le grandi imprese e ai quattro anni previsti per le medie imprese. Inoltre, le piccole imprese che manipolano più di 1 000 tonnellate di pellet all'anno non sono tenute a seguire l'allegato I, punto 9, che stabilisce azioni supplementari che devono essere intraprese dagli operatori che sono imprese di medie o grandi dimensioni che manipolano più di 1 000 tonnellate di pellet all'anno.

*Sistemi di autorizzazione, certificazione e gestione ambientale*

20. Per offrire agli Stati membri maggiore flessibilità nel garantire la conformità degli operatori economici, il testo di compromesso della presidenza include un nuovo articolo 5 bis che consente agli Stati membri di affidarsi ai sistemi nazionali di autorizzazioni già esistenti. Tale flessibilità integra la garanzia di conformità mediante certificati rilasciati da certificatori, conformemente all'articolo 5. Il testo di compromesso assicura che le condizioni richieste dalle autorizzazioni corrispondano a quelle richieste dai certificati.

21. All'articolo 6 la presidenza introduce un'ulteriore flessibilità per consentire agli Stati membri di esonerare gli operatori economici da determinati obblighi allorché gli operatori preparano e attuano un sistema di gestione ambientale (EMS). Si tratta di un'aggiunta all'esenzione attraverso il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), già presente nella proposta della Commissione.

### **Obblighi per i vettori (articoli 3, 3 bis e 4 e allegato III)**

#### *Obblighi generali*

22. I vettori, sia dell'UE che dei paesi terzi, sono tenuti a rispettare una serie di obblighi a norma degli articoli 3 e 5 per prevenire fuoriuscite e dispersioni di pellet di plastica nell'ambiente. L'articolo 4 e l'allegato III stabiliscono obblighi specifici per i vettori, i quali devono, tra l'altro, notificare la loro attività alle autorità competenti, garantire che il proprio personale sia formato nonché tenere un registro delle azioni relative ai loro obblighi e un registro delle quantità stimate di pellet manipolati e di dispersioni. L'allegato III stabilisce le misure di prevenzione, contenimento e bonifica nonché le attrezzature che i vettori sono tenuti ad avere a bordo allorché trasportano pellet.

#### *Rappresentante autorizzato*

23. Tenuto conto della necessità di stabilire condizioni di parità tra vettori dell'UE e dei paesi terzi, il testo della presidenza estende gli obblighi originariamente destinati esclusivamente ai vettori dell'UE anche ai vettori dei paesi terzi. Sebbene ciò sia fondamentale per conseguire una riduzione generalizzata dei rischi di dispersione di pellet durante il trasporto, si è creata una certa difficoltà nell'applicabilità di alcuni obblighi ai vettori dei paesi terzi. Pertanto il testo della presidenza dispone, nel nuovo articolo 3 bis, che i vettori dei paesi terzi siano tenuti a incaricare un rappresentante autorizzato, consentendo agli Stati membri di garantire la conformità sia nei vettori dell'UE che in quelli dei paesi terzi e assicurando in tal modo condizioni di parità.

## **Altre questioni**

### *Accesso del pubblico alle informazioni*

24. Nel nuovo articolo 7 bis, il testo della presidenza stabilisce che le autorità competenti rendono disponibili al pubblico determinate informazioni che hanno ricevuto da operatori economici, vettori e rappresentanti autorizzati. A seguito di alcune richieste delle delegazioni, l'accesso del pubblico alle informazioni è soggetto alla riservatezza delle informazioni commerciali nonché alla sicurezza degli impianti, delle popolazioni e di altri interessi del caso.

### *Sanzioni e compensazione*

25. Il testo della presidenza allinea l'articolo 15 sulle sanzioni alla direttiva riveduta sulle emissioni industriali, in particolare evidenziando le sanzioni amministrative di natura pecuniaria, abbassando il livello massimo delle sanzioni ad almeno il 3 % del fatturato annuo dell'operatore a livello dell'Unione e introducendo la flessibilità, per gli Stati membri, di ricorrere a sanzioni penali.
26. Analogamente, all'articolo 16 sulle compensazioni la presidenza sopprime le disposizioni relative alle azioni collettive e all'inversione dell'onere della prova. Inoltre, viene resa volontaria la disposizione relativa al termine di prescrizione legale.

### *Delega di potere*

27. All'articolo 17 viene reso più specifico il potere conferito alla Commissione di modificare gli allegati, al fine di chiarire la delega di potere e la sua base.

### *Riesame*

28. Per garantire l'efficace attuazione del regolamento, la presidenza introduce all'articolo 18 ter nuove disposizioni in materia di valutazione e riesame, da effettuarsi entro cinque anni dalla data di applicazione del regolamento. La relazione proposta includerà, tra l'altro, una valutazione della necessità di stabilire una soglia per le quantità di pellet di plastica trasportate dai vettori e una valutazione del funzionamento dei rappresentanti autorizzati.

#### IV. CONCLUSIONE

29. Il testo di compromesso della presidenza per un orientamento generale figura nell'allegato della presente nota. Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in **grassetto** e le soppressioni con [...].
  30. Si invita pertanto il Consiglio "Ambiente" a esaminare il testo di compromesso finale che figura nell'allegato della presente nota al fine di raggiungere un accordo su un orientamento generale nella sessione del 17 dicembre 2024.
-

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>3</sup>,

---

<sup>1</sup> [...] **GU C, C/2024/2487, 23.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/2487/oj>**.

<sup>2</sup> [...] **GU C, C/2024/3675, 26.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/3675/oj>**.

<sup>3</sup> **Posizione del Parlamento europeo del ... e decisione del Consiglio del ...**

considerando quanto segue:

- (1) Le microplastiche sono onnipresenti e persistenti e travalicano le frontiere. Sono dannose per l'ambiente e potenzialmente nocive per la salute umana. Le microplastiche sono facilmente trasportate dall'aria, dalle acque superficiali e dalle correnti oceaniche e la loro mobilità è un fattore aggravante. Si trovano nel suolo (compresi i terreni agricoli), nei laghi, nei fiumi, negli estuari, nelle spiagge, nelle lagune, nei mari, negli oceani e in regioni remote un tempo incontaminate e la loro presenza nel suolo [...] ha effetti sulle proprietà dei suoli e vi innesca alterazioni che influiscono negativamente sulla crescita di alcune piante. Gli effetti delle microplastiche sull'ambiente marino sono stati ampiamente documentati. Una volta rilasciate nell'ambiente marino, le microplastiche sono quasi impossibili da recuperare e sono notoriamente ingerite da diversi organismi e animali, nuocendo così alla biodiversità e agli ecosistemi. La persistenza di [...] pellet di plastica nell'ambiente acquatico può essere misurata per decenni o più e l'ingestione di pellet di plastica da parte della fauna marina, in particolare uccelli marini e tartarughe marine, può causare danni fisici o la morte. Le microplastiche contribuiscono inoltre ai cambiamenti climatici come fonte aggiuntiva di emissioni di gas a effetto serra e di pressione sugli ecosistemi. Il potenziale delle microplastiche di fungere da vettore per sostanze tossiche adsorbite o microrganismi patogeni è parte integrante del problema. Gli esseri umani sono esposti alle microplastiche attraverso l'aria e il consumo di alimenti. La crescente consapevolezza della presenza di microplastiche nella catena alimentare può minare la fiducia dei consumatori e avere conseguenze economiche. Potrebbero manifestarsi effetti economici negativi su attività come la pesca commerciale e l'agricoltura, nonché sulle attività ricreative e turistiche nelle aree interessate dai rilasci.
- (2) Nel parere **del 30 aprile 2019** intitolato "Rischi ambientali e sanitari dell'inquinamento da microplastiche", il gruppo dei principali consulenti scientifici della Commissione ha ritenuto che "esistano motivi significativi di preoccupazione che inducono all'adozione di misure precauzionali".

- (2 bis) Per pellet di plastica si intende ogni piccolo materiale da stampaggio contenente polimeri, di origine primaria e secondaria, indipendentemente dal fatto che derivi da biomassa o sia destinato a biodegradarsi nel tempo, compresa la gomma a base polimerica. Sono compresi i materiali utilizzati nelle operazioni di fabbricazione dei prodotti, a prescindere dalla forma, tra cui *nurdle*, granuli, fiocchi, resine, cilindri, perle, polveri, micropolveri, microsfele e agglomerati di plastica.**
- (3) La dispersione di pellet di plastica costituisce la terza fonte di microplastiche rilasciate involontariamente nell'ambiente nell'Unione e [...] **si verifica a causa di** pratiche di manipolazione inadeguate in tutte le fasi della catena di approvvigionamento **dei pellet di plastica, che comprende la produzione [...], incluso il riciclaggio, il master batching, il compounding, la conversione, la trasformazione, la distribuzione, il trasporto, anche via mare, e altre operazioni logistiche, lo stoccaggio, l'imballaggio e la pulizia di contenitori e serbatoi di pellet di plastica.** Pertanto un approccio a livello di catena di approvvigionamento è essenziale per garantire l'impegno di tutti i soggetti economici che partecipano alla manipolazione dei pellet di plastica per la prevenzione della dispersione. Dal 2015 l'industria manifatturiera europea della plastica ha progressivamente adottato il programma internazionale Operation Clean Sweep® (OCS) come impegno volontario. Nell'ambito di questo programma, ogni azienda che produce o manipola pellet riconosce l'importanza di azzerare la dispersione dei pellet e si impegna ad adottare le migliori pratiche. Sebbene tali pratiche siano generalmente ben comprese dai firmatari dell'OCS, non sono state attuate in modo completo. L'adozione [...] **di tale** programma da parte dell'industria della plastica rimane contenuta.
- (4) Gli effetti dell'inquinamento da microplastiche sull'ambiente e [...] sulla salute umana hanno sollevato preoccupazioni nella maggior parte del mondo. Alcuni Stati membri hanno adottato o proposto misure specifiche. Tuttavia un mosaico di restrizioni nazionali potrebbe potenzialmente ostacolare il funzionamento del mercato interno.

- (5) Nel tentativo di contrastare l'inquinamento da plastica, [...] **nella sua comunicazione del 16 gennaio 2018** intitolata "Strategia europea per la plastica **nell'economia circolare**", la Commissione ha riconosciuto i rischi rappresentati dalle microplastiche e invitava ad adottare soluzioni innovative mirate alle diverse fonti di microplastiche. [...] **La Commissione ha ribadito questa posizione [...] nelle sue comunicazioni dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo[...], dell'11 marzo 2020 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare<sup>4</sup> [...] e sul piano d'azione per l'inquinamento zero<sup>5</sup> [...].** Quest'ultimo include, tra i suoi obiettivi per il 2030, la riduzione del 30 % della quantità di microplastiche rilasciate nell'ambiente.
- (6) Il regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione<sup>6</sup> affronta il problema dell'inquinamento da microplastiche imponendo una restrizione all'immissione sul mercato di microplastiche aggiunte intenzionalmente ai prodotti [...], dal momento che esiste un notevole inquinamento da microplastiche derivante dall'uso di microparticelle di polimeri sintetici in quanto tali o intenzionalmente presenti all'interno di prodotti e tale inquinamento rappresenta un rischio inaccettabile per l'ambiente.

---

<sup>4</sup> [...]

<sup>5</sup> [...]

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione, del 25 settembre 2023, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 67).

- (7) Nel 2021 le parti **contraenti** della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (**convenzione OSPAR**) hanno adottato la raccomandazione non vincolante 2021/06<sup>7</sup> per ridurre la dispersione di pellet di plastica nell'ambiente marino, promuovendo lo sviluppo e l'attuazione tempestivi di standard efficaci e coerenti per la prevenzione della dispersione di pellet e di sistemi di certificazione per l'intera catena di approvvigionamento della plastica. Le misure per ridurre al minimo il rischio associato al trasporto di pellet di plastica via mare sono all'esame dell'Organizzazione marittima internazionale (**IMO**), **che ha approvato la circolare non vincolante MEPC.1/Circ 909 concernente raccomandazioni per il trasporto di pellet di plastica via mare mediante container. In tale contesto, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero seguire da vicino eventuali sviluppi futuri in seno all'IMO e svolgere in quest'ambito un ruolo guida nel garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente, tra l'altro fissando un elevato livello di protezione.**
- (8) Nel documento presentato dall'Unione al programma delle Nazioni Unite per l'ambiente in vista della seconda sessione del Comitato intergovernativo di negoziato su uno strumento internazionale giuridicamente vincolante sull'inquinamento da plastica (INC-2)<sup>8</sup>, l'Unione e i suoi Stati membri hanno sottolineato la necessità che il futuro strumento preveda misure per la riduzione dei rilasci non intenzionali di microplastiche.
- (9) Nonostante [...] **gli atti giuridici** dell'Unione in materia di prevenzione dei rifiuti, dell'inquinamento, dei rifiuti marini e delle sostanze chimiche, non esistono norme specifiche dell'Unione volte a contrastare la dispersione di pellet come fonte di inquinamento da microplastiche lungo l'intera catena di approvvigionamento. La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup> stabilisce i principi fondamentali della gestione dei rifiuti e impone agli Stati membri l'obbligo generale di adottare misure per prevenirne la produzione. Questi obblighi generali dovrebbero essere integrati da aspetti e requisiti specifici per un'attenta manipolazione dei pellet di plastica, al fine di evitare che diventino rifiuti.

---

<sup>7</sup> [...]

<sup>8</sup> [...]

<sup>9</sup> Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

- (10) Mentre la produzione di materiali polimerici su scala industriale rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup>, ne sono invece escluse altre attività, come la conversione, il trasporto o lo stoccaggio di pellet, solitamente gestite da piccole e medie imprese. Inoltre il documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili nella produzione di polimeri dell'agosto 2007<sup>11</sup>, elaborato ai sensi della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento<sup>12</sup>, non affronta la questione specifica della dispersione di pellet.
- (11) La direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>13</sup> riguarda il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei microrifiuti, comprese le microplastiche, negli ambienti costieri e marini. È in fase di sviluppo un aggiornamento della prima guida sul monitoraggio dei rifiuti marini, in vista di metodologie armonizzate anche per monitorare la presenza e la distribuzione di pellet di plastica lungo la costa. Tuttavia la direttiva 2008/56/CE non prevede prescrizioni specifiche per la prevenzione o la riduzione della dispersione di pellet alla fonte.
- (12) Il regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione esamina le dispersioni di microparticelle di polimeri sintetici per l'uso in siti industriali, ossia pellet di plastica come rilasci evitabili. Per tali rilasci viene introdotto l'obbligo di informazione di una quantità stimata di microplastiche rilasciate annualmente nell'ambiente. Pur mancando una metodologia per stimare la dispersione, questo obbligo aumenterà la disponibilità di dati sulla dispersione di pellet e in futuro migliorerà la qualità delle informazioni raccolte per valutare i rischi derivanti da tali microplastiche.

---

<sup>10</sup> Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

<sup>11</sup> [...]

<sup>12</sup> Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26).

<sup>13</sup> Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

- (13) Per garantire che i pellet di plastica siano manipolati in modo sicuro e responsabile in tutte le fasi della catena di approvvigionamento dei **pellet di plastica**, in modo da evitarne la dispersione nell'ambiente, occorre stabilire prescrizioni sulla manipolazione dei pellet di plastica lungo l'intera catena di approvvigionamento, **segnatamente nelle fasi di:** produzione **(anche risultante dal riciclaggio)** master batching [...], compounding, conversione, [...] **trasformazione**, distribuzione, [...] trasporto, stoccaggio, **imballaggio** e pulizia dei serbatoi e **dei contenitori** presso stazioni di pulizia.
- (14) Tali prescrizioni dovrebbero tenere conto delle buone pratiche di manipolazione raccomandate a livello internazionale e delle prescrizioni esistenti sulla manipolazione dei pellet di plastica stabilite dall'industria nell'Unione. **A tale riguardo, l'Unione europea e i suoi Stati membri possono proseguire gli sforzi per rendere vincolanti a livello internazionale le raccomandazioni di cui alla circolare MEPC. 1/Circ 909. Inoltre, l'Unione può promuovere la discussione a livello internazionale sull'obbligo per i vettori di notificare le autorità competenti quando trasportano pellet di plastica in un paese diverso da quello in cui sono stabiliti.**
- (14 bis) Se sono rilasciati e dispersi nell'ambiente marino, i pellet di plastica possono danneggiare le risorse e la vita marina e possono interferire con altri usi legittimi del mare, come la pesca e l'acquacoltura. **I pellet di plastica hanno l'aspetto di uova di pesce agli occhi degli uccelli e, per questo motivo, rappresentano circa il 70 % della plastica ingerita dagli uccelli marini, nonostante il fatto che solo lo 0,05 % dei pezzi di plastica delle acque superficiali sia costituito da pellet. Queste piccole particelle di plastica sono state rinvenute negli stomaci di 63 delle circa 250 specie di uccelli marini del mondo.**
- Inoltre, si stima che, in peso, i pellet di plastica siano la seconda principale fonte diretta di inquinamento marino da microplastiche; si stima che ogni anno nell'oceano entrino miliardi di singoli pellet. Ciò è dovuto a perdite e fuoriuscite di piccole e grandi dimensioni che si verificano a terra e in mare in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, soprattutto durante il transito.**

**Inoltre, i pellet possono essere trascinati dalle correnti sulle spiagge e sulle coste, e di conseguenza, avere un impatto negativo sul turismo e sulle attività a terra. Vari incidenti che hanno coinvolto navi marittime hanno comportato il rilascio di diverse tonnellate di pellet di plastica nell'ambiente marino, con conseguenze disastrose per l'ambiente e le comunità locali. Ad esempio, l'incidente della Toconao nel 2023 ha avuto un impatto sulle coste settentrionali della Spagna a causa della perdita di sei container di cui uno contenente un migliaio di sacchi di pellet da 25 kg ciascuno. Milioni di pellet si sono riversati sulla costa galiziana.**

**Per affrontare la questione dal punto di vista del trasporto marittimo, il Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO ha approvato nel 2024 la circolare MEPC.1/Circ.909 concernente raccomandazioni per il trasporto di pellet di plastica via mare mediante container. Tuttavia, dal momento che tali raccomandazioni non sono giuridicamente vincolanti, l'Unione, in linea con l'obbligo che le incombe a norma dei trattati di salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e di promuovere sul piano internazionale misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello mondiale, ha adottato requisiti giuridicamente vincolanti per taluni operatori di navi marittime al fine di essere la prima al mondo a introdurre un livello più elevato di tutela ambientale in questo settore.**

**Tali requisiti integrano il quadro giuridico generale dell'IMO e dell'UE in materia di sicurezza del trasporto marittimo e di prevenzione dell'inquinamento causato da navi, segnatamente la direttiva 2002/59 che ha istituito un sistema di prevenzione degli incidenti in mare e dell'inquinamento dell'ambiente marino tenendo conto delle norme giuridiche internazionali.**

- (15) Gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi dovrebbero attuare le prescrizioni sulla manipolazione dei pellet di plastica seguendo un ordine di priorità di azione, [...] **affinché la** prevenzione del rilascio di pellet nell'ambiente sia una priorità assoluta. Pertanto la prevenzione delle fuoriuscite di pellet di plastica dal contenimento primario durante la manipolazione ordinaria – riducendo così al massimo possibile il rischio di fuoriuscite – dovrebbe essere il primo passo, evitando anche qualsiasi manipolazione non necessaria (ad esempio riducendo i punti di trasferimento) e utilizzando imballaggi [...] **di buona qualità**; mentre un secondo passo sarebbe il contenimento dei pellet fuoriusciti per assicurarsi che non si disperdano nell'ambiente, e successivamente la bonifica dopo una fuoriuscita o un evento di dispersione come ultimo passo.

(16) Sebbene l'obiettivo sia quello di prevenire la dispersione di pellet di plastica nell'ambiente per tutti gli operatori economici, i vettori dell'UE e dei paesi terzi, gli obblighi per le micro, piccole e medie imprese dovrebbero essere adattati per attenuare l'onere a loro carico.

**(16 bis) D'altro canto, agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di introdurre o mantenere misure di protezione più rigorose. Tali misure, anche rivolte agli operatori economici che manipolano più di cinque tonnellate di pellet di plastica, devono essere compatibili con i trattati.**

(17) La registrazione degli impianti che manipolano pellet di plastica e dei vettori che li trasportano è necessaria per la tracciabilità dei pellet di plastica manipolati e trasportati in ogni Stato membro e per consentire alle autorità competenti di effettuare in modo efficiente i controlli di conformità.

(18) Al fine di prevenire la dispersione di pellet di plastica, gli operatori economici dovrebbero istituire, attuare e aggiornare costantemente un piano **di gestione dei rischi, comprensivo di una valutazione dei rischi [...]**, che identifichi il potenziale di fuoriuscite e dispersione e che documenti in particolare le attrezzature **esistenti** e le procedure specifiche in atto per prevenire, contenere e ripulire le dispersioni di pellet. **Il piano di gestione dei rischi dovrebbe inoltre prendere in considerazione i costi e i benefici di attrezzature e procedure supplementari per affrontare i rischi individuati**, tenendo conto delle dimensioni dell'impianto e della portata delle operazioni.

(19) Per consentire alle autorità competenti di verificare la conformità alle prescrizioni del piano di [...] **gestione** dei rischi, gli operatori economici dovrebbero fornire all'autorità competente il piano di [...] **gestione** dei rischi che hanno [...] **sviluppato**, unitamente a un'autodichiarazione di conformità **o a un certificato, a seconda dei casi**.

(20) Gli operatori economici dovrebbero **poter determinare mediante un approccio basato sul rischio** l'attrezzatura specifica da installare o **le procedure [...] da mettere in atto**. Tuttavia le autorità competenti, nel verificare la conformità, dovrebbero poter imporre agli operatori economici la modifica del piano di [...] **gestione** dei rischi, anche adottando, entro un determinato periodo di tempo, una qualsiasi delle azioni elencate nel presente regolamento per garantire un'adeguata attuazione delle sue prescrizioni.

- (21) Al fine di valutare l'adeguatezza del piano di [...] **gestione** dei rischi [...] **messo a punto** per ogni impianto, gli operatori economici dovrebbero registrare una stima della quantità di pellet rilasciata annualmente nell'ambiente, unitamente [...] **alle quantità totali manipolate**. Per ridurre gli oneri a carico degli operatori economici, **le autorità competenti e i certificatori dovrebbero poter usare** i dati sulle stime delle quantità rilasciate [...] nell'ambito dell'obbligo di informazione previsto dal regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione.
- (22) Date le caratteristiche della loro attività, i vettori non dovrebbero essere obbligati a [...] **sviluppare e attuare** un piano di [...] **gestione** dei rischi. Dovrebbero invece essere tenuti ad adottare misure tangibili volte a prevenire, contenere e affrontare le fuoriuscite e la dispersione. Tali misure dovrebbero essere soggette a verifica da parte delle autorità competenti, principalmente durante il processo di trasporto.
- (22 bis) I vettori dei paesi terzi dovrebbero designare un rappresentante autorizzato, il quale dovrebbe agire per conto del vettore di un paese terzo e fungere da punto di contatto per le autorità competenti. Il rappresentante dovrebbe essere esplicitamente designato mediante un mandato scritto del vettore di un paese terzo per quanto riguarda gli obblighi specifici previsti dal presente regolamento. La designazione di tale rappresentante non incide sulla responsabilità del vettore di un paese terzo ai sensi del presente regolamento. Il rappresentante autorizzato dovrebbe essere oggetto di procedimenti esecutivi, per quanto attiene al suo mandato, in caso di non conformità da parte del vettore di un paese terzo.**

(23) Il successo dell'attuazione delle azioni necessarie per prevenire la dispersione di pellet di plastica richiede la piena collaborazione e l'impegno degli addetti degli operatori economici e dei vettori dell'UE e dei paesi terzi. Gli operatori economici, [...] i vettori dell'UE e **i vettori dei paesi terzi** dovrebbero essere tenuti a formare il proprio personale in base ai ruoli e alle responsabilità specifici degli addetti, al fine di garantire che conoscano le attrezzature e le procedure necessarie per assicurare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento e siano capaci di utilizzarle ed eseguirle. Gli operatori economici, i vettori dell'UE e **i vettori dei paesi terzi** dovrebbero inoltre essere tenuti a monitorare le azioni pertinenti per attuare le prescrizioni del presente regolamento, ad esempio il posizionamento di nuovi dispositivi di raccolta, e a tenerne traccia. Se del caso, dovrebbero adottare azioni correttive, compreso, ove necessario, il miglioramento delle attrezzature e delle procedure in uso.

(24) [...] **Gli operatori economici che non sono micro** imprese e che gestiscono impianti in cui vengono manipolati pellet di plastica in quantità **pari o superiori alla soglia di 1 000** tonnellate possono presentare rischi maggiori di dispersione di pellet nell'ambiente. Per questo motivo, tali imprese dovrebbero essere tenute ad attuare, per ogni impianto, azioni supplementari come la realizzazione di una valutazione interna annuale e, **nel caso delle medie e grandi imprese**, l'adozione di un programma di formazione che affronti specifiche esigenze e modalità di formazione. **La valutazione interna può riguardare, tra l'altro: le quantità stimate e le cause delle dispersioni; le attrezzature o le procedure di prevenzione, contenimento e bonifica implementate per evitare future dispersioni e la loro efficacia; i colloqui con il personale, le ispezioni delle attrezzature e delle procedure in uso e la revisione della documentazione pertinente.** Inoltre, per queste imprese, la conformità alle prescrizioni del presente regolamento dovrebbe essere dimostrata mediante l'ottenimento e il rinnovo di un certificato rilasciato da certificatori. **Il certificatore — in particolare i servizi di consulenza —, non dovrebbe intraprendere alcuna attività che possa essere in conflitto con la sua indipendenza di giudizio o integrità in relazione alle attività di certificazione per le quali è accreditato.** Tali certificatori possono essere un organismo di valutazione della conformità accreditato o un verificatore ambientale abilitato a svolgere attività di verifica e convalida ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>14</sup> sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), **o un verificatore ambientale abilitato a svolgere attività di verifica e convalida di un altro sistema di gestione ambientale (environmental management system - EMS).** Il certificato dovrebbe corrispondere a un formato unico per garantire dati omogenei.

---

<sup>14</sup> Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

- (25) Le micro [...] imprese[...] e le **piccole**, medie e grandi imprese che gestiscono impianti in cui sono manipolati pellet di plastica in quantità inferiori **alla soglia di 1 000 tonnellate** dovrebbero essere tenute a rilasciare un'autodichiarazione di conformità. Inoltre dovrebbe essere concesso loro un periodo di tempo sufficiente per dimostrare la propria conformità.
- (26) Per consentire alle autorità competenti di verificare in modo più efficace la conformità ai sensi del presente regolamento, i certificatori dovrebbero notificare alle autorità competenti l'esito delle loro valutazioni. Le certificazioni non dovrebbero pregiudicare la valutazione della conformità da parte delle autorità competenti.
- (26 bis) Al fine di garantire la trasparenza, le autorità competenti dovrebbero rendere pubbliche talune informazioni. Tali informazioni includono la notifica degli impianti gestiti, la partecipazione al trasporto di pellet di plastica nell'Unione, comprese modifiche significative rispetto a quanto precedentemente notificato, la designazione di un rappresentante autorizzato, i piani di gestione dei rischi, le autodichiarazioni di conformità, i certificati e le autorizzazioni, e dovrebbero essere accessibili attraverso una piattaforma online facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitazioni di accesso. Tuttavia, per garantire la sicurezza e la riservatezza, le autorità possono non divulgare dettagli specifici qualora la loro pubblicazione comprometterebbe la sicurezza degli impianti interessati, delle popolazioni locali o di altri interessi pubblici. La Commissione pubblicherà inoltre gli elenchi dei siti web nazionali e dei rappresentanti autorizzati di vettori dei paesi terzi per garantire un ampio accesso a tali informazioni, salvaguardando nel contempo la riservatezza delle informazioni commerciali.**

- (27) Per ottenere la registrazione EMAS, gli operatori economici sono tenuti a rispettare la legislazione ambientale, compreso il presente regolamento. Di conseguenza, gli operatori economici che hanno ottenuto la registrazione EMAS dovrebbero essere considerati conformi alle prescrizioni del presente regolamento, purché un verificatore ambientale abbia verificato che tali prescrizioni siano state inserite nel loro sistema di gestione ambientale e attuate. Detti operatori economici dovrebbero quindi essere esentati dagli obblighi di certificazione e notifica alle autorità competenti nel rinnovare le autodichiarazioni e [...] **il piano di gestione dei rischi. Oltre all'esenzione prevista per l'EMAS e al fine di ridurre l'onere che grava su altri sistemi ad alta integrità, è possibile che gli operatori economici che preparano e attuano altri sistemi di gestione ambientale per ciascun impianto siano esentati dal conformarsi al presente regolamento se soddisfano determinati criteri stabiliti nel presente regolamento.**
- (28) Le autorità competenti dovrebbero verificare il rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento da parte degli operatori economici e dei vettori dell'UE e dei paesi terzi utilizzando, se del caso, i risultati forniti nell'ambito della certificazione o delle autodichiarazioni. **Tali verifiche dovrebbero essere effettuate, se del caso,[...] sulla base di ispezioni ambientali o di altre misure di verifica, secondo un approccio basato sul rischio.** Le ispezioni dovrebbero essere coordinate, ove possibile, con quelle previste da [...] **altri atti giuridici** dell'Unione. Le autorità competenti dovrebbero fornire alla Commissione informazioni sull'attuazione del presente regolamento.

**(28 bis) Gli Stati membri possono garantire la conformità al presente regolamento mediante autorizzazioni basate su un sistema di ispezioni periodiche degli impianti per esaminare l'intera gamma di effetti ambientali pertinenti, comprese le fuoriuscite e le dispersioni di pellet di plastica. Per gli impianti situati in uno Stato membro che scelga di ricorrere a tale sistema di autorizzazioni e ispezioni periodiche per far applicare e accertare la conformità, gli operatori economici sono esentati dall'ottenimento di un certificato o dalla presentazione di un'autodichiarazione di conformità per gli impianti per i quali sono in possesso di un'autorizzazione che impone le condizioni necessarie previste dal presente regolamento e dai suoi allegati. Per gli impianti cui si applica tale esenzione, gli operatori economici dovrebbero notificare alla pertinente autorità competente il piano di gestione dei rischi e i suoi aggiornamenti periodici. Quando la conformità è garantita tramite autorizzazioni, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per rivedere le condizioni delle autorizzazioni esistenti e rilasciarne di nuove in modo da conformarsi al presente regolamento e ai suoi allegati in tempo utile.**

**(28 ter) Conformemente alla direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri dovrebbero imporre ai riciclatori di ottenere un'autorizzazione le cui condizioni dovrebbero garantire che la produzione di pellet di plastica sia effettuata senza danneggiare la salute umana o senza recare pregiudizio all'ambiente, in particolare evitando rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora o la fauna.**

(29) Al fine di ridurre al minimo gli effetti dell'eventuale dispersione, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi dovrebbero adottare le misure necessarie per ripristinare la conformità. Le misure correttive dovrebbero essere proporzionate alla violazione rilevata e agli effetti nocivi attesi sull'ambiente. Qualora le autorità competenti rilevino una violazione del presente regolamento, dovrebbero notificare all'operatore economico o al vettore dell'UE o di un paese terzo la violazione rilevata ed esigere l'adozione di misure correttive per ripristinare la conformità.

- (30) È opportuno che le autorità competenti dispongano di un insieme minimo di poteri di ispezione e di applicazione delle norme per garantire la conformità al presente regolamento, per cooperare tra loro in modo più rapido ed efficiente e per dissuadere gli operatori economici, i vettori dell'UE e dei paesi terzi **nonché i rappresentanti autorizzati, gli speditori, gli operatori, gli agenti e i comandanti di navi marittime che trasportano pellet, se del caso**, dal violare il presente regolamento. Tali poteri dovrebbero essere sufficienti ad affrontare efficacemente le sfide poste dall'applicazione delle norme e a evitare che gli operatori economici inadempienti possano sfruttare la presenza di carenze nel sistema di esecuzione, trasferendo le loro attività in Stati membri le cui autorità competenti non dispongono di strumenti atti a contrastare le pratiche illecite.
- (31) Le autorità competenti dovrebbero poter utilizzare tutti i fatti e le circostanze del caso come elementi di prova a fini di ispezione.
- (32) Le micro, piccole e medie imprese [...] della catena di approvvigionamento dei pellet **di plastica** dovrebbero conformarsi ai pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento, ma potrebbero incontrare costi e difficoltà in proporzione maggiori nell'adempimento di alcuni obblighi. La Commissione dovrebbe sensibilizzare gli operatori economici e i vettori sulla necessità di prevenire la dispersione di pellet. Dovrebbe inoltre elaborare materiale di formazione per aiutarli ad adempiere ai loro obblighi, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. Gli Stati membri dovrebbero fornire accesso a informazioni e assistenza per quanto riguarda il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. [...] L'assistenza degli Stati membri [...] **può** includere sostegno tecnico e finanziario, **se necessario e opportuno**, nonché formazione specializzata per [...] **le microimprese e le piccole e medie imprese**. Gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

- (33) Al fine di agevolare la creazione di basi comuni per il calcolo della dispersione di pellet di plastica nell'ambiente occorre disporre di una metodologia standardizzata stabilita in una norma armonizzata adottata in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>15</sup>.
- [...] Il regolamento (UE) n. 1025/2012 prevede una procedura di obiezione a norme armonizzate che non soddisfano completamente le prescrizioni del presente regolamento.
- (35) Per far sì che gli obiettivi della presente direttiva siano raggiunti e le sue prescrizioni siano applicate con efficacia, gli Stati membri dovrebbero designare le proprie autorità competenti incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione del presente regolamento. Se sul loro territorio sono designate più autorità competenti, gli Stati membri dovrebbero assicurare una stretta cooperazione fra tutte loro al fine di garantire l'esercizio efficiente delle funzioni che esplicano.
- (36) Per garantire la conformità, le autorità competenti dovrebbero inoltre adottare le misure necessarie, comprese ispezioni e audizioni, quando sono in possesso di informazioni rilevanti e sulla base delle stesse, compresi i reclami motivati presentati da terzi. I terzi che presentano un reclamo dovrebbero essere in grado di dimostrare un interesse sufficiente[...].

---

<sup>15</sup> Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

- (37) Gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi misura adottata dalle loro autorità competenti ai sensi del presente regolamento sia soggetta a ricorsi giurisdizionali effettivi, conformemente all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>16</sup> ("**Carta**"). Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, spetta agli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti di una persona nell'ambito del diritto dell'Unione. Inoltre l'articolo 19, paragrafo 1, del trattato [...] dell'Unione europea (**TUE**) prevede che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una [...] tutela **giurisdizionale** effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero garantire che il pubblico, comprese le persone fisiche o giuridiche a norma del presente regolamento, abbia accesso alla giustizia in linea con gli obblighi che gli Stati membri hanno concordato in quanto parti della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998 [...] <sup>17</sup> ("convenzione di Aarhus")<sup>18</sup>.
- (38) Per [...] dissuadere efficacemente gli operatori economici dal disattendere le prescrizioni del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni e provvedere affinché tali norme siano attuate. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Onde facilitare un'applicazione più coerente delle sanzioni, occorre stabilire criteri comuni per determinare i tipi e i livelli delle sanzioni da irrogare in caso di violazione. Nel novero dei criteri dovrebbero rientrare anche la natura e la gravità della violazione nonché i benefici economici che ne derivano, al fine di garantire che i responsabili non ne possano godere.

---

<sup>16</sup> [...]

<sup>17</sup> **Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4).**

<sup>18</sup> [...]

- (39) Nel definire sanzioni e misure in risposta alle violazioni, gli Stati membri dovrebbero prevedere che, in funzione della gravità della violazione, il livello dell'ammenda sia tale da privare di fatto le **persone [...]** non conformi del beneficio economico derivante dalla non conformità agli obblighi **[...] di cui** al presente regolamento, anche nei casi di violazioni reiterate. La gravità della violazione dovrebbe essere il criterio principale per le misure adottate dalle autorità competenti. **[...] Per le violazioni più gravi commesse da una persona giuridica, come quelle che presentano un elevato livello di gravità a causa della loro natura, portata e reiterazione, qualora tali infrazioni comportino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, l'importo massimo delle ammende dovrebbe rappresentare almeno il 3 % del fatturato annuo a livello dell'Unione. Per tali violazioni, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 2024/1203/UE<sup>19</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri possono anche, o in alternativa, adottare sanzioni penali, a condizione che siano effettive, proporzionate e dissuasive.**
- (40) In caso di danno alla salute umana in conseguenza di una violazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone colpite possano chiedere e ottenere un indennizzo dalle persone fisiche o giuridiche pertinenti **[...] responsabili della** violazione. Tali norme sull'indennizzo contribuiscono a perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e di protezione della salute umana, come stabilito dall'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Esse sostengono inoltre il diritto alla vita, all'integrità della persona e alla protezione della salute di cui agli articoli 2, 3 e 35 **[...]** e il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta. Inoltre la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>20</sup> non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.

---

<sup>19</sup> Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (GU L, 2024/1203, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1203/oj>).

<sup>20</sup> Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

- (41) Per garantire che le persone possano difendere i propri diritti a fronte di danni alla salute causati da violazioni del presente regolamento garantendone anche in tal modo un'applicazione più efficace, è opportuno che le organizzazioni non governative che promuovono la tutela della salute umana o dell'ambiente, comprese le organizzazioni di tutela dei consumatori che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale, in quanto parte del pubblico interessato, abbiano la facoltà di avviare un procedimento secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio. Gli Stati membri godono generalmente di autonomia procedurale nel garantire un ricorso effettivo contro le violazioni del diritto dell'Unione, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. L'esperienza mostra tuttavia che, sebbene esistano prove epidemiologiche schiaccianti degli effetti negativi dell'inquinamento sulla salute della popolazione, [...] **non è ovvio collegare una specifica dispersione di pellet di plastica direttamente a impatti specifici sulla salute umana o sull'ambiente, e peraltro tali impatti non sono in genere immediati.**
- (42) Al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE **riguardo alle modifiche [...] degli allegati del presente regolamento.** È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>21</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

---

<sup>21</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (43) È opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione in merito alla comunicazione di dati sull'attuazione del presente regolamento al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del medesimo. **È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup>.**
- (44) Al fine di concedere agli operatori economici, [...] ai vettori dell'UE e dei paesi terzi **nonché agli speditori, agli operatori, agli agenti e/o ai comandanti di navi marittime** un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento, la sua applicazione dovrebbe essere posticipata.
- (45) **Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,**

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

### Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce gli obblighi per la manipolazione dei pellet di plastica **al fine di prevenirne la dispersione** in tutte le fasi della catena di approvvigionamento [...]. **Tale catena di approvvigionamento comprende, tra l'altro, la produzione che, a sua volta, include riciclaggio, master batching, compounding, conversione, trasformazione, distribuzione, trasporto, stoccaggio, imballaggio e pulizia dei contenitori e dei serbatoi di pellet di plastica.**

---

<sup>22</sup> **Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).**

2. Il presente regolamento si applica ai soggetti seguenti:
- a) operatori economici che hanno manipolato pellet di plastica nell'Unione in quantità **pari o superiori a una soglia di cinque tonnellate** nell'anno civile precedente;
  - a bis) operatori economici che gestiscono impianti nell'Unione per la pulizia dei contenitori e dei serbatoi di pellet di plastica;**
  - b) vettori dell'UE e dei paesi terzi che trasportano pellet di plastica nell'Unione;
  - b bis) speditori, operatori, agenti e comandanti di navi marittime che trasportano pellet di plastica in container che lasciano un porto di uno Stato membro o vi fanno scalo.**

## Articolo 2

### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- a) "pellet di plastica": una [...] massa di materiale da stampaggio [...] contenente polimeri, [...] **a prescindere dalla forma o dalle dimensioni**, utilizzato [...] **nelle** operazioni di fabbricazione di prodotti;
- b) "fuoriuscita": una perdita unica **o prolungata** di pellet di plastica dal contenimento primario **all'interno del perimetro dell'impianto o all'interno di veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna che trasportano pellet di plastica;**
- c) "dispersione": una perdita unica o prolungata di pellet di plastica dal perimetro dell'impianto nell'ambiente o da **veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna che trasportano pellet di plastica;**

- d) "impianto": qualsiasi locale, struttura, [...] **luogo, sito o posto** in cui si svolgono una o più attività economiche che comportano la manipolazione di pellet di plastica;
- e) "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, in tutto o in parte, l'impianto oppure, ove il diritto nazionale lo preveda, che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso;
- f) "vettore dell'UE": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro, impegnata nel trasporto di pellet di plastica nell'ambito della propria attività economica mediante l'utilizzo di veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna;
- g) "vettore di un paese terzo": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo, impegnata nel trasporto di pellet di plastica nell'ambito della sua attività economica nell'Unione mediante l'utilizzo di veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna;

**g bis) "speditore": spedizioniere/caricatore quale definito nella direttiva 2002/59/CE;**

**g ter) "operatore": il proprietario o il gestore di una nave marittima;**

**g quater) "agente": qualsiasi persona incaricata o autorizzata a rilasciare le informazioni in nome dell'operatore della nave marittima;**

- h) "microimprese e piccole e medie imprese": microimprese e piccole e medie imprese quali definite all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione<sup>23</sup>;
- i) "grande impresa": un'impresa che non è una micro, piccola o media impresa;
- j) "autorità competente": un'autorità o un organismo designati da uno Stato membro per adempiere agli obblighi risultanti dal presente regolamento;

---

<sup>23</sup> Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

- j bis) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che è stata designata, mediante incarico scritto da parte di un vettore di un paese terzo a norma dell'articolo 3 bis, ad agire per suo conto per quanto riguarda compiti specifici in relazione agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 7 bis, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento;**
- k) "certificatore": uno dei soggetti seguenti:
- i) un organismo di valutazione della conformità quale definito all'articolo 2, **punto 13)**, del regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>24</sup> [...];
  - ii) un verificatore ambientale quale definito all'articolo 2, punto 20) [...] del regolamento (CE) n. 1221/2009;
- l) "valutazione della conformità": il processo che dimostra se un impianto soddisfa le norme applicabili del presente regolamento e degli atti delegati adottati sulla sua base;
- m) "autorizzazione", un'autorizzazione scritta, rilasciata dalla pertinente autorità competente, a gestire un impianto.**

### Articolo 3

#### Obblighi generali

1. Gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi provvedono affinché le dispersioni siano evitate. In caso di dispersioni, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi intervengono immediatamente per **contenerle** e bonificarle.

---

<sup>24</sup> Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

2. Gli operatori economici [...] notificano **alle autorità competenti [...] dello [...] Stato membro ogni impianto situato in tale Stato membro che gestiscono [...] o detengono o, se del caso, su cui dispongono di un potere economico determinante per quanto riguarda il loro esercizio tecnico. Prima che i vettori trasportino [...] pellet di plastica nell'Unione per la prima volta, i vettori dell'UE e i rappresentanti autorizzati di cui all'articolo 3 bis, se del caso, notificano le autorità competenti dello Stato membro in cui [...] sono stabiliti, rispettivamente, il vettore dell'UE o il rappresentante autorizzato, circa la loro partecipazione al trasporto di pellet di plastica nell'Unione.**
3. Gli operatori economici, [...] i vettori dell'UE e i **rappresentanti autorizzati** notificano alle autorità competenti [...] **di cui al paragrafo 2** qualsiasi modifica significativa rispetto a [...] **quanto precedentemente notificato conformemente al paragrafo 2, per quanto riguarda gli impianti e le attività in questione collegate alla manipolazione [...] e al trasporto di pellet di plastica, compresa [...] la chiusura di un impianto esistente, la cessazione delle attività di trasporto o nel caso in cui non siano più soggetti al presente regolamento.**

[...]

### Articolo 3 bis

#### Rappresentanti autorizzati di vettori dei paesi terzi

1. **Un vettore di un paese terzo designa per iscritto un rappresentante autorizzato in almeno uno Stato membro in cui il vettore di un paese terzo è impegnato nel trasporto di pellet di plastica.**

2. **Al rappresentante autorizzato è conferito per iscritto, da un vettore di un paese terzo, il mandato di essere interlocutore, in aggiunta o in sostituzione dello stesso vettore di un paese terzo, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 7, e all'articolo 7 bis, paragrafo 2, nonché all'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento. Il mandato del rappresentante autorizzato è valido solo se accettato per iscritto dallo stesso. La designazione di un rappresentante autorizzato fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro gli stessi vettori dei paesi terzi.**
  
3. **Il vettore di un paese terzo informa le autorità competenti dello Stato membro di cui al paragrafo 1, e contemporaneamente la Commissione, in merito alla designazione di un rappresentante autorizzato e al suo mandato prima che avvenga il primo trasporto di pellet di plastica nell'Unione.**

#### **Articolo 4**

##### **Obblighi relativi alla manipolazione di pellet di plastica**

1. Gli operatori economici intraprendono le azioni seguenti:
  - a) elaborano un piano di [...] **gestione** dei rischi per ciascun impianto, conformemente all'allegato I, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impianto nonché della portata delle sue operazioni;
  - b) installano le attrezzature ed eseguono le procedure descritte nel piano di [...] **gestione** dei rischi di cui alla lettera a);
  - c) notificano il piano di [...] **gestione** dei rischi di cui alla lettera a) all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova l'impianto, trasmettendo altresì un'autodichiarazione di conformità rilasciata secondo il modello di formulario di cui all'allegato II.

Gli operatori economici mantengono aggiornato il piano di [...] **gestione** dei rischi, tenendo conto in particolare dei punti deboli individuati in funzione della loro esperienza di manipolazione di pellet di plastica e, su richiesta, lo mettono a disposizione delle autorità competenti.

2. Gli operatori economici che sono **piccole**, medie [...] o grandi imprese, che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità inferiori a **una soglia di** 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente, o che sono micro [...] imprese, notificano all'autorità competente un aggiornamento del piano di [...] **gestione** dei rischi per ciascun impianto e un rinnovo dell'autodichiarazione di conformità ogni cinque anni dall'ultima notifica.
3. Le autorità competenti possono richiedere agli operatori economici di intraprendere le azioni seguenti:
  - a) modificare i piani di [...] **gestione** dei rischi notificati in conformità dei paragrafi 1 e 2 per garantire che le dispersioni possano essere effettivamente evitate o, se del caso, contenute e bonificate e che sia rispettato l'allegato I;
  - b) attuare tempestivamente un'azione elencata nell'allegato I.
5. I vettori dell'UE e dei paesi terzi garantiscono l'attuazione delle azioni di cui all'allegato III [...].
6. Gli operatori economici attuano le azioni previste dal piano di [...] **gestione** dei rischi stabilito in conformità dell'allegato I e i vettori dell'UE e dei paesi terzi attuano le azioni di cui all'allegato III nell'ordine di priorità seguente:
  - a) azioni di prevenzione delle fuoriuscite;
  - b) azioni di contenimento delle fuoriuscite per evitare che diventino una dispersione;
  - c) azioni di bonifica dopo una fuoriuscita o una dispersione.

7. Gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi hanno gli obblighi seguenti:

- a) garantire che il proprio personale sia formato in base ai ruoli e alle responsabilità specifici di ciascun addetto e che conosca e sia capace di utilizzare le attrezzature pertinenti e di eseguire le procedure stabilite per garantire la conformità al presente regolamento;
- b) tenere un registro delle azioni intraprese per ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo;
- c) tenere un registro delle quantità di dispersioni stimate annualmente e delle [...] **quantità** totali di pellet di plastica manipolato.

A partire da [...] **dodici** mesi dopo la pubblicazione della norma armonizzata pertinente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o dalla data di applicazione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi stimano le quantità di dispersioni di cui alla lettera c), primo comma, secondo la metodologia standardizzata di cui all'articolo 13.

[...] **Il rappresentante autorizzato fornisce prove della conformità da parte dei vettori dei paesi terzi dell'obbligo stabilito nella lettera a) e gli operatori economici e i vettori dell'UE e il rappresentante autorizzato** conservano i registri di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo per un periodo di cinque anni e, su richiesta, li mettono a disposizione delle autorità competenti e, se del caso, dei certificatori.

8. Se un'azione intrapresa per la prevenzione, il contenimento e la bonifica di fuoriuscite e dispersioni non sortisce il risultato atteso, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi adottano misure correttive, non appena possibile.

9. Ogni anno gli operatori economici che non sono micro [...] imprese [...] che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità **pari o superiori a una soglia di 1 000 tonnellate** nell'anno civile precedente, effettuano per ogni impianto una valutazione interna sullo stato di conformità dell'impianto alle prescrizioni del piano di [...] **gestione** dei rischi di cui all'allegato I o **alle condizioni alle quali è stata concessa l'autorizzazione a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera a).**

[...]

[...]

[...]

#### **Articolo 4 bis**

##### **Obblighi relativi al trasporto di pellet di plastica via mare mediante container**

1. **Gli speditori provvedono affinché:**
  - a) **i pellet di plastica siano imballati in imballaggi di buona qualità sufficientemente solidi per resistere agli urti e alle sollecitazioni che normalmente caratterizzano il trasporto e siano costruiti e chiusi in modo da escludere ogni dispersione del contenuto che possa essere causata, nelle normali condizioni di trasporto, da vibrazioni o da forze di accelerazione;**
  - b) **le informazioni sul trasporto che identificano i container contenenti pellet di plastica siano fornite all'operatore, all'agente e al comandante della nave marittima in aggiunta alle informazioni sul carico richieste dal regola VI/2 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, prima che i pellet di plastica siano portati a bordo;**

- c) **le informazioni sul carico di cui alla lettera b) siano accompagnate da una speciale richiesta di stivaggio che imponga lo stivaggio dei container contenenti pellet di plastica secondo le indicazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.**
2. **Gli operatori, gli agenti e i comandanti delle navi marittime assicurano di essere in possesso dell'elenco, del manifesto o del piano di carico opportuno conformemente alle informazioni sul carico ricevute dallo speditore di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.**
3. **Gli operatori e i comandanti delle navi marittime assicurano che i container contenenti pellet di plastica siano stivati sottocoperta, ogniqualevolta ragionevolmente praticabile, o a bordo in aree riparate dei ponti esposti. In entrambi i casi, tali contenitori sono chiusi saldamente per ridurre al minimo i rischi per l'ambiente marino senza compromettere la sicurezza della nave marittima e delle persone a bordo.**

## Articolo 5

### Certificazione

1. Entro il ...[24 mesi [...] dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni tre anni, gli operatori economici che sono grandi imprese dimostrano che **il processo di manipolazione presso** ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità **pari o superiori a una soglia di 1 000 tonnellate** nell'anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.
2. Entro il ...[36 mesi [...] dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni quattro anni, gli operatori economici che sono imprese medie dimostrano che il processo di manipolazione presso ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità **pari o superiori a una soglia di 1 000 tonnellate** nell'anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.

**2 bis. Entro il ...[48 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, gli operatori economici che sono piccole imprese dimostrano che il processo di manipolazione presso ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità pari o superiori a una soglia di 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.**

3. I certificatori effettuano controlli a campione per garantire che **il piano di gestione dei rischi sia atto a prevenire dispersioni di pellet di plastica e che** tutte le misure previste nel piano di [...] **gestione** dei rischi attuato in conformità dell'allegato I siano debitamente attuate.
4. Le certificazioni devono soddisfare i requisiti seguenti:
  - a) essere rilasciate in conformità del modello di formulario di cui all'allegato IV e in forma elettronica;
  - b) specificare l'operatore economico, l'impianto oggetto della certificazione, la data dei controlli a campione effettuati e il periodo di validità;
  - c) attestare la conformità dell'impianto oggetto della certificazione alle prescrizioni di cui all'allegato I.
5. I certificatori devono notificare senza indugio all'autorità competente quanto segue:
  - a) le certificazioni rilasciate;
  - b) le certificazioni sospese o ritirate;
  - c) le modifiche alle certificazioni.

[...]

## Articolo 5 bis

### Conformità mediante autorizzazioni

1. **Gli Stati membri possono esentare gli operatori economici dagli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 4, paragrafo 2, nonché dall'ottenimento di un certificato a norma dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 2 bis, per ciascun impianto, a condizione che:**
  - a) **il funzionamento dell'impianto sia soggetto a un'autorizzazione;**
  - b) **l'operatore economico abbia notificato all'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni il piano di gestione dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e i relativi aggiornamenti, ogni tre anni per le grandi imprese, ogni quattro anni per le medie imprese e ogni cinque anni per le piccole imprese e le microimprese;**
  - c) **l'autorizzazione sia stata concessa o riesaminata e, se necessario, aggiornata sulla base della verifica della conformità, da parte degli operatori economici, all'allegato I, a seguito della notifica di un piano di gestione dei rischi e dei successivi aggiornamenti, effettuata a norma della lettera b);**
  - d) **l'impianto sia sottoposto a ispezioni regolari da parte delle autorità competenti, anche mediante controlli a campione, con periodicità equivalenti a quelle indicate all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5, che prendano in esame l'intera gamma degli effetti ambientali pertinenti, comprese le fuoriuscite e le dispersioni di pellet di plastica.**
2. **Lo Stato membro notifica alla Commissione l'esenzione degli operatori economici e le norme nazionali in materia di autorizzazioni.**

## Articolo 6

### Sistemi di gestione ambientale

1. Gli operatori economici registrati nel sistema comunitario di ecogestione e audit (**Community eco-management and audit scheme - EMAS**) ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 sono esonerati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e dagli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e **2 bis**, del presente regolamento, purché il verificatore ambientale, quale definito all'articolo 2, punto 20), del regolamento (CE) n. 1221/2009, abbia controllato che le prescrizioni di cui all'allegato I siano stati inseriti nel sistema di gestione ambientale dell'operatore economico e siano stati attuati.
2. **Gli Stati membri possono esentare gli operatori economici dal rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del presente regolamento se hanno preparato e attuato un sistema di gestione ambientale (environmental management system - EMS) per ciascun impianto e a condizione che:**
  - a) **un certificatore accreditato abbia effettuato una valutazione della conformità per verificare, anche mediante controlli a campione, che l'EMS e le sue modalità di attuazione siano conformi alle prescrizioni di cui all'allegato I;**
  - b) **l'operatore economico notifichi le autorità competenti circa la valutazione della conformità dell'EMS e delle sue modalità di attuazione nell'impianto alle prescrizioni di cui all'allegato I, comprese informazioni sull'operatore economico, sull'impianto per il quale è verificata la conformità, sulla data in cui sono effettuati i controlli a campione e sul periodo di validità della valutazione della conformità;**
  - c) **le valutazioni periodiche della conformità dell'EMS comprendano, almeno ogni tre anni, una valutazione della sua attuazione conformemente all'allegato I.**

## Articolo 7

### Accreditamento dei certificatori

L'accREDITAMENTO dei certificatori di cui all'articolo [...]<sup>2</sup>, lettera k), punto i), comprende una valutazione della conformità ai requisiti seguenti:

- a) **il certificatore è costituito a norma del diritto di uno Stato membro ed è dotato di personalità giuridica;**
- a) il certificatore è **un organismo terzo** indipendente dall'operatore economico;
- b) il certificatore, i suoi alti dirigenti e il personale responsabile della valutazione della conformità non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o integrità in relazione alle attività di certificazione **per le quali sono accreditati;**
- c) il certificatore e il suo personale **operano in modo non discriminatorio** e svolgono le loro attività con il massimo livello di integrità professionale e con la competenza tecnica necessaria e sono liberi da qualsiasi pressione e incentivo, anche di tipo pecuniario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di certificazione, **in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività. È garantita l'imparzialità dei certificatori, dei loro alti dirigenti e del personale responsabile dello svolgimento delle funzioni di certificazione;**
- d) il certificatore dispone delle competenze, delle attrezzature e delle infrastrutture necessarie per svolgere le attività di valutazione della conformità per le quali è stato accreditato;
- e) il certificatore dispone di sufficiente personale adeguatamente qualificato e dotato della necessaria esperienza incaricato di svolgere le funzioni di valutazione della conformità;

- f) **fatti salvi i poteri delle autorità competenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b)**, il personale di un certificatore è tenuto al segreto professionale per quanto riguarda tutte le informazioni di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle funzioni di valutazione della conformità;
- g) qualora subappalti compiti specifici connessi alla certificazione o ricorra a un'affiliata, il certificatore si assume la piena responsabilità delle funzioni svolte da subappaltatori o affiliate e valuta e monitora le qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e il lavoro da essi svolto. **Solo le funzioni che rientrano nell'ambito di accreditamento del certificatore possono essere svolte da subappaltatori o affiliate. I certificatori provvedono affinché le attività dei loro subappaltatori o delle loro affiliate non si ripercuotano sulla riservatezza, l'obiettività o l'imparzialità delle loro attività di certificazione.**

#### **Articolo 7 bis**

##### **Accesso del pubblico alle informazioni**

1. **Le autorità competenti rendono disponibili al pubblico, anche sistematicamente via internet, su una pagina web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, garantendo contemporaneamente la sicurezza delle informazioni commerciali riservate, le informazioni e i documenti seguenti:**
  - a) **le informazioni ricevute a norma dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 3 bis;**
  - b) **su richiesta, i piani di gestione dei rischi ricevuti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;**
  - c) **l'autodichiarazione di conformità ricevuta a norma dell'articolo 4, paragrafo 2;**

- d) **i certificati rilasciati a norma dell'articolo 5 e le notifiche ricevute a norma del paragrafo 5 di tale articolo; e**
  - e) **il contenuto della decisione di rilascio dell'autorizzazione, compresa una copia dell'autorizzazione ed eventuali aggiornamenti successivi o un link ad altri registri o siti web accessibili al pubblico esistenti, istituiti a livello di Stato membro, che danno accesso a tali autorizzazioni e ai loro successivi aggiornamenti.**
2. **Le autorità competenti, quando mettono a disposizione del pubblico le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono omettere parti di tali informazioni se la loro divulgazione avrebbe effetti negativi sulla sicurezza degli impianti interessati, sulla popolazione locale o su uno degli interessi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a h), della direttiva 2003/4/CE. Le autorità competenti possono chiedere agli operatori economici, ai vettori dell'UE, ai vettori dei paesi terzi e ai rappresentanti autorizzati di individuare le parti delle informazioni che ritengono non debbano essere divulgate al pubblico.**
  3. **La Commissione pubblica l'elenco di tali siti web nazionali sul proprio sito web, a condizione che tali informazioni siano presentate dagli Stati membri.**
  4. **La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco dei rappresentanti autorizzati designati dei vettori dei paesi terzi a norma dell'articolo 3 bis, anche sistematicamente via internet, su una pagina web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, garantendo contemporaneamente la sicurezza delle informazioni commerciali riservate.**

## Articolo 8

### Verifica della conformità e comunicazione

1. Le autorità competenti verificano la conformità degli operatori economici e dei vettori dell'UE e dei paesi terzi, **nonché dei rappresentanti autorizzati, degli speditori, degli operatori, degli agenti e dei comandanti di navi marittime che trasportano pellet di plastica nell'Unione e che lasciano un porto di uno Stato membro o vi fanno scalo**, agli obblighi stabiliti dal presente regolamento, tenendo conto, **se del caso**, delle informazioni fornite nelle autodichiarazioni di conformità di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e [...] **raccolte** dai certificatori a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, e **secondo le esenzioni concesse a norma dell'articolo 6**. Le autorità competenti effettuano ispezioni ambientali e adottano altre misure di verifica, seguendo un approccio basato sul rischio.
  
2. Al più tardi entro ...[[...]] *il primo giorno del mese successivo ai quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento*] e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente informazioni qualitative e quantitative sull'attuazione del presente regolamento nel corso **degli ultimi tre anni civili consecutivi**. Le informazioni comprendono:
  - a) il numero di operatori economici per dimensione d'impresa secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e per attività economica, i loro impianti e il numero di vettori dell'UE **e dei paesi terzi** e i rispettivi mezzi di trasporto destinati al trasporto di pellet di plastica;
  
  - b) il numero di piani di [...] **gestione** dei rischi e di autodichiarazioni notificati ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, **il numero** di certificati notificati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, e il numero di operatori economici che hanno ottenuto la registrazione EMAS o che hanno attuato un EMS nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

**b bis) il numero di autorizzazioni concesse agli operatori economici esentati a norma dell'articolo 5 bis;**

c) il numero e i risultati delle ispezioni ambientali effettuate e delle altre misure di verifica adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, nonché il numero di inconvenienti e incidenti segnalati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e le misure adottate in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.

3. Mediante atti di esecuzione la Commissione stabilisce un formato per le relazioni di cui al paragrafo 2. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 2.**

## Articolo 9

### Inconvenienti e incidenti

1. Fatta salva la direttiva 2004/35/CE, in caso di dispersione fortuita o accidentale che incida significativamente sulla salute umana o sull'ambiente, senza indugio gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi:
  - a) informano l'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'inconveniente o l'incidente e comunicano la stima delle dispersioni;
  - b) adottano misure per limitare le conseguenze sulla salute o sull'ambiente; e
  - c) **adottano misure** per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti.
2. L'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'inconveniente o l'incidente richiede, se necessario, che gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi adottino misure complementari adeguate per limitare le conseguenze per la salute o l'ambiente e per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti.

3. In caso di inconveniente o incidente che incida in modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro, l'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'incidente o l'inconveniente informa immediatamente l'autorità competente di tale altro Stato membro.

## Articolo 10

### Non conformità

1. In caso di violazione delle norme stabilite dal presente regolamento, senza indugio gli operatori economici [...], i vettori dell'UE e dei paesi terzi **nonché i rappresentanti autorizzati, se del caso:**
  - a) informano l'autorità competente;
  - b) adottano le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
  - c) rispettano qualsiasi misura complementare determinata dall'autorità competente come necessaria per ripristinare la conformità.
2. Qualora la violazione delle norme stabilite nel presente regolamento rappresenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di causare un effetto negativo significativo e immediato sull'ambiente **ovvero compori una dispersione significativa di pellet di plastica**, l'autorità competente può sospendere il funzionamento dell'impianto **o di parte di esso, fermare il veicolo o impedire il movimento dei mezzi di trasporto** fino al ripristino della conformità ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c).

## Articolo 11

### Designazione e poteri delle autorità competenti

1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l'applicazione e l'esecuzione del presente regolamento.
2. Gli Stati membri conferiscono alle loro autorità competenti i poteri di ispezione ed esecuzione necessari per garantire il rispetto del presente regolamento.
3. I poteri di cui al paragrafo 2 comprendono almeno:
  - a) il potere di accedere ai documenti, ai dati o alle informazioni pertinenti relativi a una violazione delle prescrizioni del presente regolamento, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal supporto su cui sono memorizzati o dal luogo in cui sono conservati, e il potere di fare o ottenere copie degli stessi;
  - b) il potere di imporre a qualsiasi persona fisica o giuridica di fornire informazioni, dati o documenti pertinenti, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal supporto su cui sono memorizzati o dal luogo in cui sono conservati, al fine di stabilire se si sia verificata o sia in corso una violazione delle prescrizioni del presente regolamento e i dettagli di tale violazione;
  - c) il potere di avviare un'ispezione di propria iniziativa per far cessare o vietare le violazioni delle prescrizioni del presente regolamento;
  - d) il potere di accesso agli impianti.
4. Ai fini delle loro ispezioni ambientali e di altre misure di verifica, le autorità competenti possono utilizzare come prova qualsiasi dato, documento, risultato, dichiarazione o informazione, a prescindere dal formato e dal supporto di memorizzazione.

5. Qualora nel loro territorio vi siano più autorità competenti, gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti adeguati meccanismi di comunicazione e coordinamento.

## Articolo 12

### Assistenza in materia di conformità

1. **Entro ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione elabora e mette a disposizione del pubblico, anche via internet, su una pagina web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati,** materiale di sensibilizzazione e formazione sulla corretta attuazione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento, in consultazione con rappresentanti degli operatori economici, vettori **dell'UE e dei paesi terzi, rappresentanti autorizzati, speditori, operatori, agenti e comandanti di navi marittime che trasportano pellet di plastica nell'Unione,** e certificatori, comprese le micro, piccole e medie imprese e in collaborazione con le autorità competenti.
2. Gli Stati membri garantiscono che gli operatori economici e i vettori **dell'UE e dei paesi terzi, i rappresentanti autorizzati, gli speditori, gli operatori, gli agenti e i comandanti di navi marittime che trasportano pellet di plastica nell'Unione,** in particolare le micro, piccole e medie imprese, abbiano accesso alle informazioni e all'assistenza in materia di conformità al presente regolamento.

Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, l'assistenza di cui al primo comma può assumere la forma di:

- a) sostegno finanziario;
- b) accesso a finanziamenti;
- c) formazione specializzata per i dirigenti e il personale;
- d) assistenza tecnica e organizzativa.

3. Gli Stati membri incoraggiano programmi di formazione per la qualificazione del personale dei certificatori.

### **Articolo 13**

#### **[...] Norme**

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 7, primo comma, lettera c), viene elaborata una metodologia per stimare le quantità di dispersioni sotto forma di norme armonizzate conformemente alle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012.

**1 bis. La Commissione presenta a una o più organizzazioni europee di normazione la richiesta di elaborare norme armonizzate entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.**

2. Nel caso in cui nessuna organizzazione europea di normazione accetti la richiesta di elaborare una norma armonizzata, o se la Commissione ritiene che la norma proposta non soddisfi i requisiti pertinenti, la Commissione stabilisce la metodologia di cui al paragrafo 1 mediante un atto di esecuzione. **Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 3.**

## Articolo 14

### Gestione dei reclami e accesso alla giustizia

1. Le persone fisiche o giuridiche [...] aventi un interesse sufficiente ai sensi del diritto nazionale, oppure coloro che ritengono che i loro diritti siano stati lesi, hanno la facoltà di presentare alle autorità competenti reclami motivati qualora ritengano, sulla base di circostanze oggettive, che un operatore economico, un vettore dell'UE [...], **un vettore di un paese terzo o uno speditore, un operatore, un agente e un comandante di una nave marittima** non rispetti le disposizioni del presente regolamento.

Ai fini del paragrafo 1, si considera che gli enti o le organizzazioni non governativi che promuovono la **protezione della** salute umana o la tutela dell'ambiente **o coloro che promuovono la tutela** dei consumatori e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale abbiano un interesse sufficiente.

2. Le autorità competenti valutano il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, se necessario, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione, al fine di verificare i reclami. Se il reclamo è ritenuto fondato, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 4, paragrafo 3.
3. Quanto prima, le autorità competenti informano le persone o le organizzazioni di cui al paragrafo 1, che hanno presentato un reclamo, della decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione avanzata nel reclamo e motivano la decisione.

4. Gli Stati membri provvedono affinché la persona [...] di cui al paragrafo 1 [...] abbia accesso a un organo giurisdizionale o ad altro organo pubblico indipendente e imparziale che abbia competenza a riesaminare la legittimità procedurale e sostanziale [...] delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente ai sensi del presente regolamento, **fatte salve eventuali disposizioni del diritto nazionale che impongono di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di esperire procedimenti giurisdizionali**. Tali procedure di ricorso devono essere giuste, eque, celeri e [...] non eccessivamente onerose e offrire misure correttive adeguate ed efficaci, compresi, se necessario, provvedimenti ingiuntivi.
5. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.

## **Articolo 15**

### **Sanzioni**

1. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva [...] **2024/1203/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>25</sup>, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni [...] **amministrative di natura pecuniaria che di fatto privino coloro che hanno commesso la violazione [...] dei benefici economici derivanti dalle loro violazioni**.

---

<sup>25</sup> [...]

Per le violazioni più gravi [...] commesse da una persona giuridica, il livello massimo delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria di cui al primo comma è pari ad almeno il [...] **3 %** del fatturato annuo dell'operatore **a livello dell'Unione** [...] nell'esercizio finanziario precedente [...] **quello in cui la sanzione è comminata.**

**Gli Stati membri possono inoltre, o in alternativa, ricorrere a sanzioni penali, purché siano altrettanto efficaci, proporzionate e dissuasive delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria di cui al presente articolo.**

3. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto degli elementi seguenti, a seconda dei casi:

a) la natura, la gravità e l'entità della violazione;

[...]

[...]b) la popolazione o l'ambiente interessati dalla violazione, tenendo presente l'impatto della violazione sull'obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;

[...]c) [...] **il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o sia reiterata.**

**3 bis. Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indebito ritardo, le norme e le misure di cui al paragrafo 1, nonché le eventuali modifiche successive.**

## Articolo 16

### Compensazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di danno alla salute umana in conseguenza di una violazione del presente regolamento, le persone interessate possano chiedere e ottenere un indennizzo dalle persone fisiche o giuridiche responsabili[...] per la violazione.

[...]

- [...] 2. Gli Stati membri provvedono affinché le norme e le procedure nazionali relative alle richieste di indennizzo siano concepite e applicate in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni causati da una violazione ai sensi del paragrafo 1.

[...]

- [...] 3. Gli Stati membri [...] **possono stabilire** termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere l'indennizzo di cui al paragrafo 1 [...]. Tali termini non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che chiede l'indennizzo sia a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno a seguito di una violazione ai sensi del paragrafo 1.

## Articolo 17

### Modifica degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 18 per modificare:

[...]

- (a) **le prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punti (7), (7 bis), (8) e (8 bis);**
- (b) **l'allegato III, punti (1), (2) e (3), per aggiungere o rimuovere prescrizioni relative alle attrezzature o procedure o per specificare le caratteristiche tecniche delle attrezzature e delle procedure esistenti; e**
- (c) **i dettagli dei moduli di cui agli allegati II e IV**

**sulla base:**

- a) dell'esperienza acquisita nell'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5;
- b) **delle regolamentazioni** e delle norme internazionali pertinenti;
- c) delle specificità dei settori di attività;
- d) delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese;
- e) **del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici; e**
- f) **dell'esperienza acquisita in caso di incidenti e inconvenienti.**

## Articolo 18

### Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da... [**cinque** anni dal *primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento*]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

### **Articolo 18 bis**

#### **Procedura di comitato**

1. **La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.**
2. **Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.**
3. **Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.**

### **Articolo 18 ter**

#### **Valutazione e riesame**

1. **Entro cinque anni dalla data della sua applicazione, la Commissione effettua una valutazione dell'attuazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi perseguiti. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle conclusioni principali della valutazione. La relazione comprende gli elementi seguenti:**
  - a) **l'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento;**

- b) le informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 8;**
  - c) le informazioni messe a disposizione dagli operatori economici riguardo alla riduzione delle dispersioni di pellet di plastica derivanti dalla manipolazione di questi ultimi;**
  - d) il contributo del presente regolamento all'obiettivo generale di ridurre l'inquinamento da microplastiche del 30 % entro il 2030;**
  - e) una valutazione dell'eventuale presenza di ulteriori fonti di rilascio non intenzionale di pellet di plastica o di microplastiche che non sono sufficientemente regolamentate;**
  - f) i dati e i risultati scientifici più recenti;**
  - g) l'interazione del presente regolamento con le pertinenti iniziative internazionali in materia di dispersione di pellet di plastica, in particolare per quanto riguarda il trasporto marittimo;**
  - h) una valutazione dell'efficacia delle soglie relative alle quantità di pellet di plastica manipolate conformemente agli articoli 4 e 5, tenendo conto delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 8, compresa una valutazione dell'impatto dell'abbassamento di tali soglie;**
  - i) una valutazione del modo in cui le esenzioni concesse a norma dell'articolo 5 bis incidono sull'efficacia del presente regolamento;**
  - j) una valutazione della necessità di stabilire una soglia per le quantità di pellet di plastica trasportate dai vettori;**
  - k) una valutazione del funzionamento e delle responsabilità dei rappresentanti autorizzati stabiliti a norma dell'articolo 3 bis.**
- 2. Se del caso, la relazione è accompagnata dalla presentazione di una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.**

3. **Nel caso in cui l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) adotti misure per la sicurezza del trasporto di pellet di plastica via nave e per la prevenzione dell'inquinamento marino da pellet di plastica causato dalle navi, la Commissione valuta tali misure, compresa la necessità di assicurare l'allineamento alle stesse e, se del caso, adotta una proposta legislativa che modifica di conseguenza il presente regolamento.**

## **Articolo 19**

### **Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal [...] *24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*]. Tuttavia l'articolo 3, paragrafo 1, si applica a decorrere dal ... [*OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento*].

**In deroga al secondo comma del presente articolo, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b bis), l'articolo 2, lettere g bis), g ter) e g quater), l'articolo 4 bis, l'articolo 8, paragrafo 1, nonché l'articolo 12 e l'articolo 14 per quanto riguarda gli operatori, gli agenti e i comandanti di navi marittime si applicano a decorrere dal [36 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].**

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

## ALLEGATO I

### PIANO DI [...] GESTIONE DEI RISCHI PER GLI IMPIANTI

Il piano di **gestione** [...] dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, contiene gli elementi seguenti:

- (1) il piano del sito;
- (2) i luoghi entro i confini dell'impianto in cui possono verificarsi fuoriuscite e dispersioni di pellet, con l'indicazione dei luoghi ad alto e basso rischio;
- (3) le operazioni di movimentazione durante le quali possono verificarsi fuoriuscite e dispersioni di pellet aventi origine entro i confini dell'impianto, con l'indicazione delle operazioni ad alto e basso rischio;
- (4) la stima delle quantità di fuoriuscite e dispersioni nei luoghi e nelle operazioni individuati;
- (5) [...] l'elenco delle attività **in cui potrebbero verificarsi fuoriuscite o dispersioni di pellet di plastica** e su cui l'impianto potrebbe avere l'autorità di esercitare un controllo, compresi i fornitori, i **(sub)**appaltatori e i depositi fuori sede;
- (6) la definizione di un ruolo specifico di un membro del personale responsabile della registrazione, dell'indagine e del follow-up delle fuoriuscite e delle dispersioni, compresa la segnalazione alle autorità competenti, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 7 e dall'articolo 9, paragrafo 1;
- (7) la descrizione delle attrezzature **messe** in uso per prevenire, contenere e bonificare fuoriuscite e dispersioni. **Tali attrezzature sono adeguate e proporzionate alla natura e alle dimensioni dell'impianto e comprendono:**

[...]

- (a) **per la prevenzione: nel caso degli impianti in cui avviene l'imballaggio, un imballaggio sufficientemente solido per resistere agli urti e alle sollecitazioni che normalmente caratterizzano il trasporto. L'imballaggio è costruito e chiuso saldamente al fine di escludere ogni dispersione del contenuto che possa essere causata, nelle normali condizioni di trasporto, da vibrazioni o da forze di accelerazione;**
- (b) **per il contenimento: nei luoghi ad alto rischio di fuoriuscite, la collocazione di dispositivi di raccolta per garantire che le fuoriuscite sul suolo possano essere facilmente contenute e bonificate;**
- (c) **per la bonifica: nei luoghi di fuoriuscita e dispersione, aspiratori per uso interno ed esterno, sufficienti strumenti di pulizia (ad esempio scope, paletta e spazzola, secchi, nastri per riparazioni) e bidoni per lo smaltimento dei pellet raccolti nonché sacchi vuoti;**

**(7 bis) se del caso, in base alla natura e alle dimensioni dell'impianto nonché alla portata delle sue operazioni, gli operatori economici prendono in considerazione la descrizione almeno delle seguenti attrezzature supplementari:**

[...]

- a) **per la prevenzione: guarnizioni di tenuta del vuoto di tubi e tubazioni; nel caso degli impianti in cui avviene l'imballaggio: resistenza del materiale utilizzato e costruzione dell'imballaggio adatti alla capacità dell'imballaggio e all'uso previsto; imballaggio stagno alle polveri o provvisto di un rivestimento idoneo; coperture protettive di carrelli elevatori, attrezzature idrauliche o altre attrezzature di carico e scarico per evitare la perforazione degli imballaggi; attrezzature per creare punti di connessione sicuri con barriere secondarie; sistemi di carico progettati per garantire lo svuotamento completo delle linee di trasferimento dopo le operazioni di carico e scarico; contenitori sigillati o silos esterni per lo stoccaggio di pellet; [...] protezione per evitare l'eccessivo riempimento dei silos; sistemi di trasporto automatizzati per pellet; apparecchiature per l'estrazione delle polveri di pellet di plastica con filtri adeguati a tali polveri o dispositivi di raccolta; per la pulizia di contenitori o silos per pellet di plastica, uso di filtri o dispositivi di raccolta per l'acqua di risciacquo e la pulizia dell'aria;**

- b) per il contenimento: dispositivi di raccolta **secondari** collocati **intorno all'impianto** [...]; coperture di drenaggio interne ed esterne, sistemi di drenaggio o filtraggio delle acque meteoriche per gestire inondazioni o intemperie ragionevolmente prevedibili; un sistema di trattamento delle acque reflue; **contenitori chiusi per pellet fuoriusciti e imballaggi vuoti; aree per la riparazione o il trattamento degli imballaggi danneggiati; suolo o sottosuolo nelle aree di carico e scarico che non ostacoli la pulizia delle fuoriuscite;**
  - c) per la bonifica: aspiratori industriali [...]; contenitori [...] – dedicati ai pellet recuperati – coperti, etichettati e chiusi saldamente per evitare ulteriori fuoriuscite e dispersioni; [...] sacchi di raccolta rinforzati;
- (8) Descrizione delle procedure **attuare** per prevenire, contenere e bonificare fuoriuscite e dispersioni. **Tali procedure sono adeguate e proporzionate alla natura e alle dimensioni dell'impianto e comprendono quanto segue:**
- [...]
- a) **informare i terzi che accedono all'impianto per caricare, scaricare o altrimenti manipolare pellet in merito alle procedure pertinenti per prevenire, contenere e bonificare le fuoriuscite e le dispersioni;**
  - b) **nei luoghi ad alto rischio di fuoriuscite, garantire l'ispezione, la pulizia e la manutenzione periodiche dei dispositivi di raccolta e delle strutture di stoccaggio, nonché degli imballaggi e dei contenitori; in caso di dispersione o di fuoriuscita di polveri, gli imballaggi e i contenitori non vengono ulteriormente utilizzati;**
  - c) **contenere le fuoriuscite e provvedere alla bonifica quanto prima e al più tardi al termine dell'operazione;**
  - d) **l'esterno del veicolo stradale, del vagone ferroviario o della nave della navigazione interna è privo di pellet di plastica quando lascia l'impianto; e le rampe di carico e scarico dei veicoli stradali e dei vagoni ferroviari sono chiuse quando lasciano il luogo di carico o scarico;**

**8 bis) se del caso, in base alla natura e alle dimensioni dell'impianto nonché alla portata delle sue operazioni, gli operatori economici prendono in considerazione almeno le seguenti procedure supplementari:**

- a) per la prevenzione: limiti delle [...] **quantità** di pellet trasportati in determinati imballaggi [...]; uso di vaschette di raccolta sotto i punti di trasferimento e durante le operazioni di carico e scarico; protocolli chiari per l'apertura, il carico, la chiusura e la sigillatura dei contenitori all'inizio e alla fine del carico; prove fisiche e monitoraggio dell'efficacia delle procedure di prevenzione; **procedure di accoglienza e partenza per i vettori dell'UE e dei paesi terzi; procedure e misure di prevenzione delle polveri di pellet di plastica;**
- b) per il contenimento: [...] ispezione, pulizia e manutenzione periodiche delle coperture di drenaggio e dei sistemi di drenaggio o filtraggio delle acque meteoriche; ispezione e pulizia periodiche dei veicoli che escono e/o entrano in un sito, delle strutture per le acque in uscita e delle recinzioni sul perimetro della struttura che si trovano in aree pubbliche, ove opportuno; immediata sostituzione o riparazione degli imballaggi [...] **o dei contenitori [...]** che presentano dispersione; manutenzione del sistema di trattamento delle acque reflue;
- c) per la bonifica: **una volta** rimossi, [...] i pellet fuoriusciti [...] [...], se possibile, [...] sono riutilizzati come materia prima, per ridurre gli sprechi. Se i pellet di plastica fuoriusciti non possono essere riutilizzati come materie prime, vengono recuperati e smaltiti nel rispetto della legislazione sui rifiuti;

(9) Oltre agli elementi descritti nei punti da 1 a 8, gli operatori economici che sono imprese di medie o grandi dimensioni e che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantitativi **pari o superiori a una soglia di 1 000 tonnellate** nell'anno civile precedente adottano anche le misure seguenti:

- a) descrivere gli elementi che dovrebbero essere riesaminati durante le riunioni formali di dirigenza almeno una volta all'anno, compresa la quantità stimata e le cause di eventuali dispersioni; le attrezzature e le procedure di prevenzione, mitigazione e bonifica implementate e la loro efficacia;

- b) stabilire un programma di sensibilizzazione e di formazione, basato sui ruoli e sulle responsabilità specifici dei dipendenti, sulla prevenzione, il contenimento e la bonifica, l'installazione, l'uso e la manutenzione delle attrezzature, le procedure di esecuzione, nonché il monitoraggio e la comunicazione delle dispersioni di pellet;
- c) stabilire le procedure per informare i conducenti, i fornitori e i subappaltatori sulle procedure pertinenti per prevenire, contenere e bonificare le fuoriuscite e le dispersioni.

## ALLEGATO II

### MODULO PER L'AUTODICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

..... (nome e indirizzo dell'operatore economico).

Dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che la manipolazione di pellet di plastica nell'impianto situato in ..... (indirizzo) con numero di registrazione (se disponibile) ..... soddisfa tutte le prescrizioni del regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche.

Con la firma della presente dichiarazione, dichiaro che la valutazione dei rischi allegata, effettuata in data ....., è stata attuata.

Fatto a ... il .../.../20....

Firma

## ALLEGATO III

### AZIONI PER I VETTORI DELL'UE E DEI PAESI TERZI

Misure da adottare e attrezzature da installare da parte dei vettori dell'UE e dei paesi terzi:

- 1) Per la prevenzione: verifica, durante e dopo le operazioni di carico e scarico, della corretta rimozione dei pellet dall'esterno dell'attrezzatura di trasporto prima che quest'ultima lasci il sito di carico/scarico; comunicazione chiara sulle prescrizioni relative allo stivaggio; prevenzione di eventuali dispersioni [...] durante il trasporto, ad esempio mediante l'idoneità tecnica dei mezzi di trasporto e dei contenitori, integrata, se necessario, da un'adeguata sigillatura; garanzia dell'utilizzo di coperture protettive dei carrelli elevatori/attrezzature idrauliche per evitare la perforazione degli imballaggi; pulizia periodica dei vani di carico e dei contenitori per ridurre al minimo la dispersione di pellet fuoriusciti; controllo visivo delle aperture e dell'integrità dei vani di carico prima e, per quanto possibile, durante il trasporto, anche nei terminal multimodali, nei terminal ferroviari e nei porti interni e marittimi, **controllo dell'integrità dell'imballaggio dei pellet di plastica. Durante le operazioni di carico e scarico si deve garantire i) che l'esterno del veicolo stradale, del vagone ferroviario o della nave della navigazione interna sia privo di pellet di plastica quando lascia l'impianto, e ii) che le rampe di carico e scarico dei veicoli stradali e dei vagoni ferroviari siano chiuse quando questi lasciano il luogo di carico/scarico.**
- 2) Per il contenimento e la bonifica: se possibile, riparare gli imballaggi danneggiati [...] **durante il trasporto** e contenere i pellet rimanenti nel vano di carico; raccogliere i pellet fuoriusciti in contenitori o sacchi chiusi per il corretto smaltimento; in caso di trasporto di pellet in cisterne alla rinfusa, aprire la bocca di accesso/il cono inferiore del serbatoio del silo solo dopo essere entrati nella zona di pulizia; sostituire il rivestimento del contenitore solo in aree idonee e non pubbliche, dove sia possibile contenere eventuali fuoriuscite; dare comunicazione alle autorità dello Stato membro in cui si è verificato l'evento, quali i servizi di emergenza o le autorità ambientali internazionali e nazionali, a seconda dei casi.
- 3) Attrezzature a bordo: almeno un apparecchio di illuminazione portatile, utensili manuali (ad esempio scope, paletta e spazzola, secchi, nastri per riparazioni, ecc.); contenitori di raccolta chiusi/sacchetti di raccolta rinforzati.

## ALLEGATO IV

### MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

..... (nome).

con numero di registrazione .....

accreditato per l'ambito .....

..... (Codice NACE)

dichiara, dopo aver verificato l'impianto dell'operatore economico ..... (nome) situato  
in ..... con numero di registrazione (se disponibile)

.....

che l'impianto soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. [...] del  
Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica  
per ridurre l'inquinamento da microplastiche.

Con la firma della presente dichiarazione, dichiaro che:

— la verifica è stata effettuata nel pieno rispetto delle prescrizioni del regolamento (UE) n. [...],  
compresi i controlli a campione effettuati in data ..... (date),

— l'esito della verifica conferma che non risultano elementi che attestino l'inosservanza degli  
obblighi normativi applicabili del regolamento (UE) n. [...].

Fatto a ... il .../.../20....

Firma e timbro

\_\_\_\_\_